

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 04.06.2013 ed estinto in corrispondenza della rata n. 32 su 84 con effetto dall'01.03.2016. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 889,82 quale quota parte delle commissioni e delle spese di istruttoria, il cui costo ha sostenuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del prestito, ma rispetto ai quali non ha goduto integralmente dei servizi in ragione dell'estinzione anticipata, oltre al rimborso delle spese legali sostenute, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario afferma che i costi e le condizioni applicate al contratto di finanziamento sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nella documentazione messa a disposizione del ricorrente e contesta l'applicabilità della sentenza Lexitor nei rapporti fra privati. In ordine alle commissioni accessorie e alle spese contrattuali fisse, la banca eccepisce la natura up front di tali commissioni e la conseguente non rimborsabilità delle stesse e, in dettaglio, relativamente alle commissioni accessorie precisa di averle "corrisposte a terzi ai quali si è rivolto il consumatore per l'offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale" dell'intermediario, "essendo solo transitate contabilmente, senza consolidarsi nel patrimonio medesimo". La banca resistente contesta, infine, la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, anche in ragione del carattere stragiudiziale della controversia.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring.



Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio osserva che dal conteggio prodotto si evince che l'estinzione è stata parzialmente realizzata mediante l'incasso del TFR per l'importo di € 5.236,63 e, quanto all'importo di € 5.151,28, per l'intervento della compagnia di assicurazione ("*credito residuo oggetto di sinistro*"). In relazione a quanto precede, si deduce che per l'estinzione anticipata del finanziamento è stata versata una somma da parte del datore di lavoro a titolo di TFR e un'ulteriore somma da parte della compagnia assicurativa in seguito all'attivazione della polizza, come da missiva allegata. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali, non essendo stato esercitato dalla Compagnia di assicurazioni il diritto di surroga nei confronti del ricorrente, il rimborso delle quote non maturate spettanti al ricorrente dovrà essere limitata alla sola quota di estinzione corrisposta per il mezzo del TFR.

Ciò premesso, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, il Collegio ritiene possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione pilota n. 6365 del 08.06.2017 del Collegio di Roma che, prendendo in considerazione una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto *up front* sia le commissioni accessorie che le spese fisse contrattuali. Con riferimento al compenso dovuto per l'attività di intermediazione, il Collegio – al pari di quanto deciso dagli altri Collegi territoriali – ritiene che il costo debba ritenersi *up front*, e debba essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b., come recentemente ribadito da Collegio di Roma decisione n. 12726 del 16 luglio 2020. Quanto alla parte di debito residuo estinta con il TFR, secondo il consolidato orientamento del Collegio spetta la restituzione degli oneri non maturati in proporzione a tale parte di debito rispetto all'entità complessiva del debito residuo (v. Collegio di Roma n. 21709/2019). Al ricorrente spetta pertanto la restituzione degli oneri di cui alla tabella in proporzione al rapporto tra l'ammontare del debito estinto con il TFR e l'importo complessivo del debito residuo (5.236,63/10.387,91), pari al 50,41%.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che alla parte ricorrente spetti il rimborso determinato secondo la tabella di seguito riportata ed elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, con ipotetico piano di ammortamento scalare



###

durata del finanziamento	▶	84
rate scadute	▶	32
rate residue	▶	52

TAN	▶	10,00%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	61,90%
- in proporzione alla quota interessi	41,83%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	commissione access (up front)	€ 1.037,40	€ 642,20	€ 433,99	○	€ 433,99
○	spese contratt fisse (up front)	€ 400,00	€ 247,62	€ 167,34	○	€ 167,34
○	rimborsi senza imputazione		○	○	○	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 601,33
interessi legali	si

Sulla base della tabella, l'importo proporzionalmente retrocedibile al ricorrente è pari a euro 303,13 (601,33*50,41%).

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive, vista la serialità della materia oggetto del ricorso e la natura non obbligatoria della assistenza tecnica nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 303,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA